L. 18 marzo 2008, n. 68

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 11 aprile 2008

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'*Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006*.

Art. 2. Ordine di esecuzione
In vigore dal 11 aprile 2008

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'*articolo 1*, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'*articolo 19* dell'Accordo stesso.

Art. 3. Copertura finanziaria
In vigore dal 11 aprile 2008

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 13.650 da sostenere ogni quattro anni a decorre dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4. Entrata in vigore
In vigore dal 11 aprile 2008

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato

In vigore dal 11 aprile 2008

Acc.Int. 16 ottobre 2006

Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato. (3)

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA, di seguito denominati le «Parti»;

CONSAPEVOLI della continua evoluzione dei loro rapporti culturali bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti;

CONSIDERATO che l'industria cinematografica dei loro rispettivi Paesi potrà trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualità tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva, video e dei nuovi media in Italia e in Argentina;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

- per «coproduzione cinematografica» s'intende un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato da un coproduttore italiano e un coproduttore Argentino, su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione prioritaria nelle sale cinematografiche e poi in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD-ROM, o attraverso qualsiasi forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione cinematografica saranno incluse nel presente Accordo;
- per «coproduttore Italiano» s'intende una o più imprese di produzione cinematografiche, così come definite dalla normativa in vigore in Italia;
- per «coproduttore Argentino» s'intende una o più imprese di produzione cinematografiche, così come definite dalla normativa in vigore in Argentina;
- le «autorità competenti», responsabili dell'applicazione dell'Accordo, sono:
  - per la Repubblica Italiana: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per il Cinema;
  - per la Repubblica Argentina: l'Istituto Nazionale del Cinema e Arti Audiovisive (INCAA).

ARTICOLO 2 Film Nazionali

1. Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo dovranno essere considerate come film nazionali da entrambe le Parti. Esse dovranno beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate da ciascuna delle Parti per i propri film nazionali. Solo il coproduttore Italiano avrà titolo a godere dei benefici concessi ai film nazionali in Italia e solo il coproduttore Argentino avrà titolo a godere dei benefici concessi ai film nazionali in Argentina.

2. La realizzazione di film in coproduzione tra le Parti deve ottenere l'approvazione delle Autorità competenti, dopo la consultazione tra le stesse Autorità competenti di entrambe le Parti.

ARTICOLO 3 Coproduzione

1. Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica e di una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.

2. L'approvazione non sarà concessa ad un progetto laddove i coproduttori fossero legati da gestione o controllo comuni, salvo che nella misura in cui tali legami siano inerenti alla realizzazione del film stesso da coprodurre.

ARTICOLO 4 Riprese

1. I film in coproduzione saranno realizzati, lavorati e doppiati o sottotitolati, fino alla creazione della prima copia in uscita, nei Paesi coproduttori partecipanti, in accordo con quanto stabilito dall'*articolo 7*. Le riprese, in esterni o in interni dal vero, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto del film lo rendano necessario.

2. Gli autori, i soggettisti, i registi, gli interpreti e il restante personale artistico e tecnico, nonché le maestranze che partecipano alla realizzazione del film, devono essere cittadini della Repubblica Italiana o della Repubblica Argentina, o cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica Italiana o nella Repubblica Argentina secondo il diritto Comunitario e le disposizioni nazionali vigenti nei due Paesi.

3. Per esigenze del film, la partecipazione di personale tecnico e artistico, che non è nelle condizioni previste dal comma 2, può essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorità competenti delle Parti.

4. Il personale tecnico e artistico straniero, che risiede e/o lavora abitualmente nella Repubblica Italiana o nella Repubblica Argentina, può, eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come se fosse soggiornante di lungo periodo di uno o dell'altro di detti Paesi.

ARTICOLO 5 Apporti dei produttori

1. La proporzione degli apporti rispettivi dei coproduttori dei due Paesi può variare per ogni film dal dieci (10) al novanta (90) per cento. L'apporto dei coproduttori deve comportare in linea di massima una partecipazione tecnica ed artistica effettiva, proporzionale alla partecipazione finanziaria.

2. Sono ammissibili le coproduzioni finanziarie nelle stesse percentuali del comma 1.

3. Nel caso in cui il coproduttore Italiano o il coproduttore Argentino sia costituito da più imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non può mai essere inferiore al cinque (5) per cento del costo totale del film.

ARTICOLO 6 Produzioni multilaterali

1. Le Parti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualità internazionale tra l'Italia, l'Argentina ed uno o più Paesi con cui l'Italia e/o l'Argentina sono legati rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale.

2. Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di approvazione congiunta, caso per caso, da entrambe le Parti nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film può essere inferiore al dieci (10) per cento del costo.

3. Nel caso in cui il coproduttore Italiano o il coproduttore Argentino o il coproduttore del Paese o dei Paesi terzi sia costituito da più imprese di produzione, il contributo finanziario di ogni singola impresa non può mai essere inferiore al cinque (5) per cento del costo totale del film.

ARTICOLO 7 Negativi dei film e lingue

1. Ciascun film di coproduzione deve comportare, oltre al negativo originale, un interpositivo.

2. Ciascun produttore è proprietario, pro quota, del negativo originale che sarà depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio di uno dei due Paesi scelto di comune accordo dai coproduttori. Lo sviluppo del negativo si effettuerà nei laboratori di uno dei due Paesi.

3. Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in italiano e in spagnolo. La versione italiana dovrà essere realizzata in Italia mentre quella spagnola dovrà essere realizzata in Argentina.

ARTICOLO 8 Importazione temporanea

Le Parti faciliteranno l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione vigente nei loro Paesi. Ciascuna delle Parti, in conformità alla legislazione nazionale e, per quanto riguarda l'Italia, alla legislazione comunitaria vigente, permetterà al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte di entrare e di risiedere nel proprio territorio senza alcuna restrizione, al fine di partecipare alla realizzazione di tali film.

ARTICOLO 9 Saldo degli apporti

1. Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nella lingua del Paese minoritario.

2. L'inosservanza di questa norma comporterà la perdita dei benefici della coproduzione.

ARTICOLO 10 Ripartizione dei mercati

1. Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati devono essere approvate dalle Autorità competenti delle Parti.

2. Questa ripartizione deve, con l'eccezione dei mercati d'Italia e dell'Argentina, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film.

3. Eccezioni al comma 2 sono possibili solo previa approvazione delle Autorità competenti.

4. Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il «pool» dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno compresi nel «pool» solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.

5. I premi e i benefici finanziari previsti dall'*articolo 2* del presente Accordo non saranno inclusi nel «pool».

6. I trasferimenti valutari risultanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.

ARTICOLO 11 Contratti tra i coproduttori

I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione percentuale degli oneri relativi allo sviluppo, all'elaborazione, ai costi di produzione e post-produzione fino alla realizzazione della copia campione.

ARTICOLO 12 Approvazione delle coproduzioni

L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle Autorità competenti di entrambe le Parti non impegna le Autorità stesse alla concessione del benestare di proiezione in pubblico del film così realizzato.

ARTICOLO 13 Esportazione dei film

Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film sarà normalmente imputato al contingente della Parte che ha le migliori possibilità di sfruttamento.

ARTICOLO 14 Identificazione dei film di coproduzione

1. I film di coproduzione devono essere presentati con la dicitura «coproduzione Italo-Argentina» o «coproduzione Argentino-Italiana».

2. Questa dicitura deve figurare in un cartello separato nei titoli di testa, nella pubblicità commerciale, nella presentazione dei film alle manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.

ARTICOLO 15 Presentazione nei festival internazionali

1. I film di coproduzione sono, di massima, presentati ai Festival internazionali dalla Parte del coproduttore maggioritario.

2. Per i film a partecipazione eguale, essi sono presentati dalla parte di cui il regista ha la nazionalità.

ARTICOLO 16 Norme di procedura e istanza per la qualificazione

1. Le Autorità competenti di entrambe le Parti fissano di comune accordo le norme di procedura della coproduzione, tenendo conto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'industria cinematografica nella Repubblica Italiana e delle leggi vigenti in materia nella Repubblica Argentina.

2. L'istanza per l'ammissione dei film ai benefici della coproduzione deve essere presentata, di massima, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese o delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo con le Norme di Procedura *allegate* al presente Accordo. In ogni caso la presentazione dell'istanza di ammissione del film ai benefici della coproduzione deve essere presentata almeno un giorno prima dell'inizio delle riprese; in caso contrario il film non potrà essere riconosciuto quale coproduzione ai sensi del presente Accordo.

3. In linea di massima, le Autorità competenti delle due Parti si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione entro il più breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di trenta giorni. Il Paese del coproduttore minoritario aspetterà la comunicazione da parte del Paese del coproduttore maggioritario.

ARTICOLO 17 Commissione Mista

1. Nel periodo di validità del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari di entrambe le Parti ed esperti, inclusi registi e produttori di entrambi i Paesi, si riunirà una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese. Nonostante ciò, potrà essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, specialmente nel caso di importanti modifiche legislative o della regolamentazione applicabile ai film, alla televisione ed alle industrie audiovisive in un Paese o nell'altro, o nel caso che l'Accordo incontri difficoltà particolarmente gravi nella sua applicazione.

2. La Commissione esaminerà se l'equilibrio complessivo delle coproduzioni, consistente nel numero delle stesse, nella loro percentuale nonché nell'ammontare totale degli investimenti e delle partecipazioni artistiche e tecniche, è stato rispettato. In caso contrario, determinerà le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio.

3. La Commissione Mista sottoporrà alle Autorità competenti delle due Parti, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per superare le difficoltà sorte nell'applicazione dell'Accordo e per migliorare lo stesso, nell'interesse delle Parti.

ARTICOLO 18 Restrizioni all'importazione

Nessuna restrizione sarà attuata per l'importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni cinematografiche e video italiane nella Repubblica Argentina o produzioni cinematografiche e video Argentine nella Repubblica Italiana, al di fuori di quelle previste dalle leggi e dai regolamenti esistenti in ciascuno dei due Paesi, inclusi, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea.

ARTICOLO 19 Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo e resterà in vigore per un periodo di cinque anni.

2. Esso sarà tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salvo denuncia di una delle due parti, da notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima della sua scadenza.

3. Le coproduzioni approvate dalle competenti Autorità e che siano in stato di avanzamento al momento della denuncia dell'Accordo da una delle due Parti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo. Alla scadenza dell'Accordo, i suoi termini continueranno ad applicarsi alla ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate.

4. Il Presente Accordo annulla e sostituisce il precedente Accordo di Coproduzione Cinematografica stipulato tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina il 9 dicembre 1987 ed entrato in vigore il 19 luglio 1990.

ARTICOLO 20 Modifiche

Il presente Accordo potrà essere modificato, in accordo con quanto previsto dall'*articolo 17*, con il reciproco consenso di entrambe le Parti tramite scambio di note, attraverso il canale diplomatico.

ARTICOLO 21 Risoluzione delle controversie

Le controversie che dovessero sorgere tra le Parti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, verranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni negoziali tra loro.

FATTO a Roma, il 16 ottobre 2006, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, spagnola ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo redatto in lingua inglese.

Allegato
Norme di procedura

Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono essere depositate, di massima, nello stesso momento presso le due Amministrazioni competenti, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese del film.

Le istanze per l'ammissione devono comprendere la seguente documentazione, redatta in lingua italiana per la Repubblica Italiana e in lingua Spagnola per la Repubblica Argentina:

I. la sceneggiatura del film;

II. un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico è stata legalmente acquistata, o in mancanza, una opzione valida;

III. il contratto di coproduzione concluso con riserva di approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi.

Il contratto di coproduzione deve precisare:

1. il titolo del film, almeno provvisorio;

2. il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;

3. il nome del regista (clausola di salvaguardia è ammessa per il suo cambiamento, in caso di necessità);

4. l'ammontare del costo del film;

5. l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;

6. la ripartizione dei proventi e dei mercati;

7. l'impegno dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti. La partecipazione alle eccedenze di spese da parte del coproduttore minoritario può limitarsi al 30% del costo del film;

8. una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione ai benefici dell'Accordo non impegna le Autorità competenti al rilascio del benestare di proiezione in pubblico. Un'altra clausola deve, di conseguenza, precisare le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori:

a) nel caso in cui le Autorità competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo;

b) nel caso in cui le Autorità competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi, o in Paesi terzi;

c) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano stati effettuati secondo le esigenze previste dall'*articolo 10* dell'Accordo;

9. una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei coproduttori risulti parzialmente inadempiente;

10. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione;

11. il periodo previsto per l'inizio delle riprese del film;

IV. il piano di finanziamento del film;

V. l'elenco degli elementi tecnici ed artistici e, per il personale, l'indicazione della loro nazionalità e dei ruoli attribuiti agli attori;

VI. il piano di lavorazione.

Le competenti Autorità dei due Paesi possono inoltre richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie.

La sceneggiatura finale del film (comprensiva del dialogo) deve essere sottoposta alle Autorità competenti in linea di massima, prima dell'inizio delle riprese.

Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato, e dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi prima di terminare il film.

La sostituzione di un coproduttore non può essere ammessa che in casi eccezionali per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti.

Le Autorità competenti dovranno reciprocamente informarsi della loro decisione, allegando una copia dell'incartamento.